

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

ritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti d'uso. »

FILOPANTI. Io reputo così giusto e lodevole lo spirito che informa il primo comma di quest'articolo che desidero fosse preso nel suo senso letterale, cioè si desse al medesimo tutta la possibile estensione; voglio dire che il diritto degli utenti, di promiscuo uso, ad indennizzo mediante la cessione di una parte del terreno soggetto alla servitù, ovvero con una somma equivalente di denaro, fosse inteso non solamente per i boschi e le terre soggette al vincolo forestale, secondo questa legge, ma per tutte quante le terre sottoposte ad usi promiscui.

A tal uopo io prego l'onorevole ministro a volerci dichiarare se l'articolo da lui proposto e che son sicuro che, in un modo, od in un altro, sarà approvato dalla Camera, debba intendersi nella sua massima generalità, oppure ristretto ai limiti angusti d'una legge forestale. Se egli crede che vada interpretato nel senso letterale e generale, amerei che questo fosse spiegato anche in maniera più esente da ogni pericolo di dubbio, col dire, per esempio, che si fa la cessione in proprietà agli utenti di una parte del bosco, o delle terre qualunque gravate da un diritto d'uso.

Se poi egli ritiene che il presente articolo 32, o 34 che sia, vada inteso solo relativamente ai boschi ed alle terre sottoposte al vincolo boschivo, allora mi restringerò a fargli preghiera che voglia usar premura presso l'onorevole suo collega guardasigilli onde un equivalente articolo della massima possibile generalità sia introdotto nel Codice civile.

Se allo spirito di equità che informa la presente proposta del ministro d'agricoltura, anche senza bisogno di legge scritta, ma solamente secondo i dettami della legge naturale, si avesse avuto sempre riguardo, non avrebbero avuto luogo le lagrimevoli scene di sangue che hanno funestato testè il paese per essere stato calpestato il diritto di povere plebi che erano investite di uno di questi usi promiscui.

Noi ben sappiamo tutti che l'aver un eguale rispetto al diritto della proprietà dei pochi, cioè dei ricchi, come al diritto della proprietà dei molti, cioè dei poveri, è cosa altamente reclamata, non pure dalla umanità e dalla giustizia, ma ancora da sana politica e da prudenza.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Se io rispondessi all'onorevole Filopanti che il significato dell'articolo 34 può essere accolto nel senso largo da lui desiderato, avrei detto cosa di nessun valore, benchè io abbia l'alto onore di essere ministro.

L'articolo circoscrive nei suoi stessi termini e secondo lo spirito della legge il proprio significato;

quindi sono dolente di non poter fare una dichiarazione che vada più in là dei termini e dello spirito della legge.

Quanto alla seconda parte, della domanda dell'onorevole Filopanti, già venne consegnata agli atti della Camera per mezzo della stenografia; ma poichè egli lo desidera, unirò alla sua, la mia debole voce presso il collega guardasigilli.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'articolo 34.

Ne do nuovamente lettura:

« Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

« Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato provinciale forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti d'uso. »

(È approvato.)

« Art. 35. Le domande per l'affrancamento saranno fatte al prefetto, il quale, udito il Comitato provinciale forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimanderà le parti ai tribunali ordinari, innanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria. »

(È approvato.)

« *Disposizioni transitorie.* — Art. 36. In quelle provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali e comunali. »

FOSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Fossa ha facoltà di parlare.

FOSSA. Non ho che a fare una brevissima osservazione.

L'articolo 34 stabilisce che in quelle provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze comunali e provinciali.

A me pare che cotesta disposizione sia troppo indeterminata, e che potrebbe essere causa per cui questa legge mai non fosse a talune delle provincie del regno applicata, o ne venisse quanto meno la